COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

COPIA **Cod. n.**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **di Prot.** **N. 8 Reg. Delib.**

OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE NUOVO STATUTO B.I.M.

L'anno duemilanove addì venticinque del mese di settembre alle ore 20.30 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI	SINDACO	si	
DEL DOSSO DONATO		si	
BERTOLATTI SILVIA		si	
GUSMERINI MATTEO		si	
BRICALLI GIANNI		si	
SCARAFONI GIANNI		si	
BONGIOLATTI GIANCARLO		si	
SALA ORAZIO		si	
DEL DOSSO TIZIANO		si	
MANNI VALTER		si	
BARONA MARCO		si	
ROSSI VINCENZO		si	
CATELOTTI SILVANA		si	
BERTINI SILVIA		si	
FUMASONI VALERIO			si
MAINETTI VITTORIO		si	
SPAGNOLATTI LUCA MICHEL		si	
		16	1

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina CERRI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco espone l'argomento ai Consiglieri precisando che il nuovo Statuto è stato approvato dall'assemblea del B.I.M. prima delle elezioni amministrative, e successivamente trasmesso ai Comuni per la relativa approvazione da parte dei nuovi Consigli Comunali; illustra le modifiche introdotte in merito alla composizione dell'Assemblea e alle modalità di espressione del voto;

Non essendovi discussione, viene adottata la seguente deliberazione:

Premesso che il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano (BIM) in osservanza a quanto disposto dalla L.R. 33/2008 ha posto in essere il nuovo schema di Statuto Consortile.

Dato atto che nella seduta dell'Assemblea del 22.05.2009 lo Statuto è stato approvato a maggioranza ed ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 è stato riproposto per l'approvazione nelle due sedute assembleari tenutesi in data 30.05.2009, che hanno avuto esito positivo per quanto riguarda l'approvazione.

Preso atto della comunicazione del Consorzio del BIM con la quale è stato trasmesso il nuovo Statuto.

Ritenuto di prendere atto del nuovo Statuto del Consorzio del BIM e di condividerlo nei suoi contenuti, si ritiene pertanto di esprimere parere favorevole alla sua approvazione.

Visto l'allegato schema *sub* A) del nuovo testo di Statuto consortile composto di N° 26 articoli;

Viste le norme del T.U.E.L. 18.08.2000 N° 267 ed i particolare l'art. 6 e l'art. 31.

Preso atto del parere espresso da chi di dovere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Chiusa la discussione, con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, essendo n. 13 i Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) **DI PRENDERE ATTO** ed approvare il nuovo testo dello Statuto Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano (BIM), allegato alla presente *sub* A) e composto di N° 26 articoli.

2) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Consorzio del BIM ad avvenuta esecutività della presente deliberazione.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi informa palese dai n. 16 Consigliere presenti, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4^ del D.Lgs 267/2000.

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADDA

comprendente tutti i 78 Comuni della Provincia di Sondrio (delimitato con Decreto Ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7070 e costituito ai sensi della Legge 27 dicembre 1953, n. 959, con Decreto Prefettizio n. 10221/4 del 14 giugno 1955)

NUOVO STATUTO

Articolo 1 – Natura giuridica e sede

1. Tutti i Comuni della Provincia di Sondrio facenti parte del Bacino Imbrifero Montano dell'Adda sono uniti in Consorzio ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 1953, n. 959.
   Il Consorzio, già costituito con Decreto Prefettizio n. 10221 del 14 giugno 1955, è retto dal presente statuto, dalle leggi e decreti applicabili ai Consorzi comunali ed in particolare dalle norme di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
2. Il Consorzio, la cui durata è illimitata, ha sede in Sondrio.
3. L'eventuale scioglimento del Consorzio dovrà essere deliberato da almeno 3/5 dei consigli comunali consorziati.

Articolo 2 – Scopo

1. Il Consorzio ha principalmente lo scopo di provvedere all'incasso, all'amministrazione e all'impiego del fondo comune, che gli è attribuito ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959, nell'esecuzione diretta o indiretta, ovvero nel finanziamento di opere di pubblica utilità, di competenza comunale o provinciale, con interventi intesi a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni stessi.
2. Il Consorzio, inoltre, potrà destinare fondi e contributi in favore dei Comuni o di loro forme associative con apposito regolamento, di persone giuridiche pubbliche o private nonché di persone fisiche sempre per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale finalizzati al miglioramento economico e sociale delle popolazioni del Consorzio.
3. Il Consorzio, nel conseguimento dei propri obiettivi, promuove e favorisce lo svolgimento associato di funzioni e servizi, anche comunali, nelle forme di legge più opportune, ovvero esercita funzioni e servizi che gli siano delegati, anche mediante la costituzione o partecipazione a società o aziende, volti a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni, del territorio, nonché la salvaguardia e la difesa dell'ambiente, in particolare quello montano.
4. Esso inoltre può provvedere, anche mediante la costituzione o partecipazione a società o aziende, all'impiego dell'energia elettrica spettante ai sensi dell'articolo 3 della citata legge.
5. Il Consorzio può, inoltre, gestire altre funzioni o servizi che gli siano stati conferiti con legge o delegati da parte di altri Enti locali.
6. Esso provvede a definire, annualmente, la quota da destinare ad interventi per il progresso economico e sociale delle popolazioni residenti nei comuni consorziati di interesse provinciale.
7. Il Consorzio provvede a esercitare ogni azione per la salvaguardia del territorio, con particolare riguardo agli interventi di recupero ambientale che non siano di competenza di altri enti;
8. Spetta al Consorzio la rappresentanza e la difesa degli interessi di tutti i Comuni che ne fanno parte, per tutte le pratiche da trattare in sede amministrativa o giudiziaria, dalla applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 959 s.m.i, nei confronti di chiunque. Su richiesta degli interessati provvederà anche alla difesa dei legittimi interessi dei Comuni in tutte le vertenze originate da nuovi o vecchi impianti idroelettrici.

Articolo 3 – Finanziamento

1. All'assolvimento del proprio scopo il Consorzio provvede con l'utilizzazione dei sovracanoni attribuitigli ai sensi dell'articolo 1, comma 8., della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925, o con gli utili derivanti dalla cessione a terzi dell'energia elettrica tenuta a sua disposizione.

Articolo 4 – Organi del Consorzio

Gli organi del Consorzio sono:
1. L'Assemblea Generale;
2. Il Comitato Esecutivo;
3. Il Presidente.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 5 – Costituzione

1. L'Assemblea Generale del Consorzio è composta, oltre al Presidente, dai Sindaci o da propri consiglieri comunali designati, che hanno diritto al voto pesato di cui all'art. 10.
2. La popolazione è quella legale secondo l'ultimo censimento ufficiale.
3. Se entro 60 giorni dalla data delle elezioni comunali non è pervenuta alcuna nomina, si intende che il Sindaco è il rappresentante del Comune stesso e ciò fino al ricevimento della comunicazione dell'avvenuta nomina del nuovo rappresentante comunale.
4. L'Assemblea decade con la scadenza naturale della metà più uno dei comuni consorziati; i componenti possono essere rieletti.

Articolo 6 – Attribuzioni

1. L'Assemblea Generale è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo di rilievo generale.
2. Spetta all'Assemblea Generale:
   a) approvare lo statuto e le sue modifiche, nonché i regolamenti ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 14 lettera L);
   b) procedere all'elezione del Presidente, del Vice Presidente, dei membri del Comitato Esecutivo e di n. 2 membri della commissione di cui all'articolo 23;
   c) approvare i bilanci di previsione annuali, pluriennali, i rendiconti, i programmi pluriennali e l'elenco dei lavori pubblici;
   d) deliberare in ordine alla costituzione e dismissione completa di quote di società di capitali;
   e) eleggere il Revisore dei Conti;
   f) indicare gli indirizzi per la predisposizione del programma annuale degli interventi;
   g) ogni altro provvedimento previsto dalla legge e dalle norme regolamentari.

Articolo 7 – Insediamento

1. L'Assemblea Generale si riunisce in prima seduta, su convocazione del Presidente uscente, entro 60 giorni successivi al termine di cui all'articolo 5, 3° comma. Assume la presidenza di tale seduta il Consigliere più anziano d'età.

Articolo 8 – Convocazione

1. L'Assemblea Generale deve riunirsi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Comitato Esecutivo, oppure ne sia fatta richiesta da un numero di membri che rappresenti almeno 1/3 dei voti assegnati all'Assemblea con l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. La convocazione dell'Assemblea Generale è disposta dal Presidente mediante avviso personale, con lettera raccomandata, telegramma, procedure informatiche certificate, che deve essere inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
3. Eventuali integrazioni all'ordine del giorno dovranno essere inviate con telegramma, procedure informatiche certificate, almeno 48 ore prima dell'adunanza.
4. In caso di urgenza, la convocazione può essere disposta con avviso che deve essere inviato con telegramma, o procedure informatiche certificate, almeno 48 ore prima dell'adunanza.
5. La documentazione relativa agli argomenti inseriti all'ordine del giorno dovrà essere depositata, a disposizione dei membri, nell'ufficio di segreteria, almeno 48 ore prima della riunione.

Articolo 9 – Adunanze

1. L'Assemblea Generale può validamente deliberare, in prima convocazione, qualora sia presente la metà più uno dei voti assegnati e, in seconda convocazione, qualora sia presente un numero di consiglieri che rappresentino una quota di voti non inferiore ad 1/3 degli assegnati.
2. La seconda convocazione può aver luogo almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione e deve essere indicata nell'avviso di convocazione.
3. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 10 – Deliberazioni

1. L'Assemblea Generale delibera per appello nominale, salvo quanto disposto dalla normativa.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti assegnati presenti. La popolazione residente in ogni Comune determina il peso del voto espresso dai singoli rappresentanti:
   1 voto per comuni con popolazione fino a 1500 abitanti;
   2 voti per comuni con popolazione fino a 3000 abitanti;
   3 voti per comuni con popolazione fino a 6000 abitanti;
   4 voti per comuni con popolazione oltre i 6000 abitanti;
3. Le deliberazioni relative alle persone sono effettuate a scrutinio segreto mediante predisposizione di schede, da distribuire ai rappresentanti in base al peso del voto (una scheda per ogni singolo voto – esempio: comuni fino a 3000 abitanti 2 schede).
4. Il Presidente non ha diritto di voto.
5. Il Presidente eletto non può essere più revocato dal Sindaco del Comune di appartenenza, il quale provvederà alla designazione di un nuovo rappresentante in surroga.
6. Di tutte le adunanze dovrà essere redatto verbale che verrà pubblicato a norma di legge all'Albo del Consorzio e che in copia verrà trasmesso a tutti i Comuni facenti parte del Consorzio;
7. Lo statuto e le sue modifiche devono essere approvate con i 2/3 dei voti assegnati.

Articolo 11 – Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il Presidente, il Vice Presidente del Consorzio ed il Comitato Esecutivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva votata dall'Assemblea Generale per appello nominale a maggioranza assoluta dei voti assegnati.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei voti assegnati all'Assemblea Generale.
3. La mozione costruttiva è messa in discussione entro trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo del Consorzio. A tal fine vengono seguite le modalità di convocazione dell'Assemblea.

IL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 12 – Costituzione

1. Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea Generale ed è costituito da 5 componenti compreso il Presidente.
2. L'elezione dovrà avvenire mediante la presentazione di una lista collegata al Presidente e al Vice Presidente. Risulteranno eletti il Presidente, il Vice Presidente e la lista collegata che avranno riportato la maggioranza assoluta dei voti assegnati.
3. La lista contenente i nomi dei candidati a Presidente e membri del Comitato Esecutivo dovrà essere depositata e protocollata dall'ufficio di segreteria del BIM almeno 24 ore prima della data e dell'ora di svolgimento dell'Assemblea.
4. Il Presidente del Comitato Esecutivo è anche Presidente dell'Assemblea Generale.
5. Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti del Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo di vigenza dell'Assemblea Generale che li ha eletti e possono essere rieletti.
6. Il Presidente ha diritto di voto durante i lavori del Comitato Esecutivo.
7. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 13 – Incompatibilità

Le incompatibilità a svolgere funzioni all'interno degli organi del B.I.M. sono quelle fissate dalle normative vigenti.
Sono inoltre incompatibili a ricoprire la funzione di Presidente e componente del Comitato Esecutivo del B.I.M. il Presidente, il Vice Presidente dell'Amministrazione Provinciale, i Presidenti delle Comunità Montane, i componenti della Giunta Provinciale e i componenti delle Giunte delle Comunità Montane, gli amministratori e i dirigenti di aziende produttrici di energia idroelettrica, nonché i dirigenti e funzionari preposti alla materia riguardante le concessioni idroelettriche.

Articolo 14 – Attribuzioni del Comitato Esecutivo

Spetta al Comitato Esecutivo:

a) dare esecuzione ai deliberati dell'Assemblea;
b) predisporre i bilanci di previsione, i rendiconti e le relative relazioni di ogni esercizio finanziario da sottoporre all'Assemblea Generale;
c) predisporre le variazioni, gli assestamenti che occorre introdurre nel bilancio di esercizio da ratificare da parte dell'Assemblea Generale;
d) approvare i progetti per l'esecuzione delle opere e gli investimenti come da programma deliberato dall'Assemblea Generale e darvi esecuzione;
e) deliberare sull'affidamento del servizio di tesoreria, secondo le norme vigenti per i contratti con la Pubblica Amministrazione;
f) deliberare l'assunzione di eventuali mutui o prestiti già previsti negli atti fondamentali dell'Assemblea Generale;
g) nominare tecnici per la progettazione delle opere e per la direzione dei lavori, seguendo le norme sui contratti della Pubblica Amminstrazione;
h) autorizzare il Presidente ad agire e resistere in giudizio per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi del Consorzio, nominando uno o più difensori;
i) nominare il Segretario del Consorzio;
j) nominare le commissioni tecniche, legali o i singoli consulenti di cui intenda avvalersi;
l) deliberare sui regolamenti relativi al funzionamento ed organizzazione dei servizi, all'organico ed al trattamento economico dei dipendenti;

m) compiere tutti gli atti che non siano assegnati alla competenza degli altri organi o appartengano alla competenza del Segretario o dei funzionari;
n) stabilire il compenso del Revisore dei Conti che non dovrà superare i limiti massimi del compenso determinato dall'Assemblea.

Articolo 15 – Convocazione

1. Il Comitato Esecutivo si riunisce con cadenza periodica presso la sede del Consorzio.
2. In via straordinaria può essere convocato ogni qualvolta sia fatta richiesta da almeno 2 componenti mediante richiesta scritta al Presidente.
3. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.
4. Le adunanze sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri. Le deliberazioni vengono prese con votazione palese a maggioranza assoluta di voti. Nel caso si verifichi una situazione di parità, decide il voto del Presidente.
5. Alle adunanze partecipa il Segretario del Consorzio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la stesura dei verbali.

Articolo 16 – Decadenza

1. I membri del Comitato Esecutivo che, senza giustificato motivo non presenziano per tre volte consecutive alle sedute del Comitato stesso, decadono dall'ufficio.

IL PRESIDENTE

Articolo 17 – Nomina

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale con le modalità specificate dall'art. 10.
2. Il Presidente dura in carica per il periodo di vigenza dell'Assemblea Generale che lo ha eletto e può essere rieletto.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, il Comitato Esecutivo decade e sarà necessario procedere alla elezione di un nuovo Presidente e un nuovo Comitato Esecutivo.
4. Il Comitato Esecutivo decaduto rimane in carica, fino alla elezione del nuovo Presidente, per espletare le operazioni di normale amministrazione e sarà presieduto dal Vice Presidente o in mancanza dal Consigliere più anziano.

Articolo 18 – Funzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio, davanti a qualsiasi autorità ed in tutti i rapporti attivi e passivi con le pubbliche amministrazioni, con i singoli consorziati e con i terzi.
2. Egli presiede l'Assemblea Generale e il Comitato Esecutivo, apre e chiude le adunanze, dirige le discussioni e proclama l'esito delle votazioni.
3. Spetta inoltre al Presidente:
   - convocare l'Assemblea Generale e il Comitato Esecutivo;
   - fissare l'ordine del giorno delle adunanze;
   - vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.
4. In caso di assenza del Presidente le sue veci vengono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 19 – Indennità di carica

1. Al Presidente e ai membri del Comitato Esecutivo spetta un'indennità di carica che sarà determinata dall'Assemblea nella seduta di approvazione del bilancio di previsione.
2. Ai membri dell'Assemblea spetta un gettone di presenza determinato annualmente, nella seduta di approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 20 – Revisore dei Conti

1. L'Assemblea Generale elegge un Revisore dei Conti scelto tra i soggetti previsti dalla normativa.
2. Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità ed è rieleggibile per una sola volta.

Articolo 21 – Attribuzioni del Revisore dei Conti

1. L'attività del Revisore dei Conti è improntata a criteri di imparzialità, indipendenza e cooperazione con gli organi istituzionali e burocratici del Consorzio.
2. Il Revisore dei Conti, in conformità al presente statuto, collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del conto consuntivo.
3. L'attività del Revisore dei Conti ha anche lo scopo di migliorare la produttività della spesa dell'ente, che deve rispondere a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, quale risultato dell'uso razionale dei fattori produttivi impiegati e del giusto rapporto tra le risorse investite e i risultati raggiunti.
4. Il Revisore dei Conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio.
5. Il Revisore dei Conti risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario.

Articolo 22 – Tesoreria

Il servizio di tesoreria verrà affidato ad uno o più Istituti bancari sotto l'osservanza della legge e regolamenti in materia di contratti con la Pubblica Amminstrazione.

Articolo 23 - Commissione di garanzia – vigilanza – indirizzo

E' costituita la Commissione di garanzia, vigilanza e indirizzo del Consorzio, composta da tre membri di cui uno è il Presidente.
È nominato Presidente della Commissione il candidato alla Presidenza del Consorzio che ottiene il secondo risultato utile. In ogni caso la Presidenza spetta ai gruppi di minoranza.
I restanti due componenti della commissione vengono eletti dall'Assemblea subito dopo la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Comitato Esecutivo. L'elezione dovrà avvenire mediante la presentazione di una lista. Risulteranno eletti i componenti della lista che avranno riportato la maggioranza assoluta dei votanti.
Nell'ipotesi che venga presentata una sola lista per l'elezione del Comitato Esecutivo, il Presidente della Commissione è eletto tra coloro che non hanno votato la lista unica. In assenza di proposte sul nome del Presidente, viene eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.
La Commissione esamina gli atti e le iniziative del Presidente, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea Generale svolgendo anche iniziative di supporto e d'indirizzo ed il Presidente può intervenire durante i lavori dell'Assemblea Generale relazionando alla stessa in merito alle indagini conoscitive espletate e alle iniziative svolte dalla Commissione.
Ai membri della Commissione spetta un gettone di presenza determinato annualmente nella seduta di approvazione del bilancio di previsione.
Il funzionamento della Commissione verrà normato con apposito regolamento.

Articolo 24 – Pubblicazione

Le disposizioni del presente statuto entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul BURL.

Articolo 25 – Disposizioni finali

Le disposizioni del presente statuto si intendono completate da quelle contenute nel Testo Unico degli Enti Locali, nonché dalle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e da leggi speciali che con le predette hanno attinenza.

Articolo 26 – Patrimonio

L'Assemblea Generale può costituire una fondazione o società con quote pari al numero dei rappresentati dei singoli Comuni, come indicato articolo 10, comma 2. al fine di tutelare il patrimonio immobiliare e quant'altro facente capo al Consorzio.